Comune di Delia

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 12 del Reg. *Data 29/07/2020*	Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2020: Approvazione.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore19:14, nella sede comunale del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	DROGO ANTONIO	X	
2	GALLO ANGELA		X
3	LODATO CALOGERA	X	
4	RICCOBENE ROSARIA		X
5	GALLO ANNA VALERIA		X
6	GALLO CALOGERO	X	
7	GIORDANO DIEGO EMANUELE	X	
8	ALAIMO PETRONILLA	X	
9	GENOVA ANTONINO	X	
10	DI CARO LOREDANA		X
11	BANCHERI GLORIA	X	
12	LODATO MARCANTONIO PIO		X

Assegnati n. 12 fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
Presenti n. 7 In carica n. 12 .Assenti n. 5
Risultato legale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli intervenuti:

- assume la presidenza l'Avv. Antonio Drogo
- partecipano
  - il Segretario Comunale Dott. Fulvio Fontana
  - il Sindaco ==========
  - sono presenti gli assessori:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni, vengono nominati scrutatori i signori: Calogero Gallo, Diego Emanuele Giordano e Gloria Bancheri.

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2020: Approvazione

La Responsabile della Direzione III - Entrate ed Impieghi Finanziari

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

  - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di*

atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...*";
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che "... *Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...";*
- l'art. 138, comma 1 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" stabilisce che " **Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,**

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- L'art. 107, comma 2 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce, infine, che ".....per l'esercizio 2020 **il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020** anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 11 in data 11.04.2016;

Attesa la necessità di sostituire lo stesso in ragione del novellato quadro normativo poiché l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...", e dall'altro che: "... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale pervenuto con PEC n. 7962 del 30-06-2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE DI

1) di approvare il nuovo "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
3) di dare mandato alla Responsabile della Direzione III - Entrate ed Impieghi Finanziari di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Responsabile Direzione III - Entrate ed Impieghi Finanziari
Rag. Angela D'Asaro

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N.48/91

PARERE TECNICO

Si dichiara che Ie norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del 1° Comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della I.r. n. 48/91, sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere favorevole;

La Responsabile Direzione III - Entrate ed Impieghi Finanziari
Rag. Angela D'Asaro

PARERE CONTABILE

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con I.r. 11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarità contabile, si esprime parere favorevole;

La Responsabile Direzione III - Entrate ed Impieghi Finanziari
Rag. Angela D'Asaro

COMUNE DI DELIA

(Libero Consorzio di Caltanissetta)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

ANNO 2020

Approvato con delibera

Consiglio Comunale n. 12 **del** 28.07.2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto 1

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 1

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 1

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 2

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 2

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare 2

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento 2

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato 2

Articolo 9 - Versamenti minimi 3

Articolo 10 – Interessi moratori 3

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione 3

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione 3

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento 3

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
   a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
   b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del comma precedente gli immobili classificati nel gruppo catastale D, in quanto gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale.

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento delle Entrate Comunali e ss.mm.ii., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 18.02.2019.

Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. Si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento delle Entrate Comunali e ss.mm.ii., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 18.02.2019.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI DELIA
Prot. n. 7962
Data 30-06-2020
All. n. .....

CAT.	CL.	FASC.

COMUNE DI DELIA

Provincia di Caltanissetta

Il Revisore Unico

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE"

IL REVISORE

PREMESSO

- Che in data 29/06/2020, tramite posta elettronica certificata, riceveva dall'Ufficio Protocollo la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) 2020: approvazione".

CONSTATATO

- Del parere di regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Ufficio Tributi Rag. Angela D'Asaro;
- Del parere di regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Angela D'Asaro.

VISTO

- Il D.Lgs. 446/1997 il quale prevede che i comuni posso disciplinare con regolamento le proprie entrate;
- La bozza di regolamento allegata alla proposta di delibera;
- Il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 che all'art.107, comma 2 stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31/07/2020;
- Il D.lgs.267/2000 TUEL;
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento di contabilità dell'Ente.

E S P R I M E

Parere favorevole alla proposta di delibera di cui in oggetto.

29/06/2020

IL REVISORE UNICO

Gennaro Rag. Rosario

Verbale seduta del 29/07/2020

Il Presidente, giusta proposta al 2° punto dell'o. d. g. dà lettura della proposta di deliberazione e invita il Consiglio Comunale a discutere la superiore proposta;

Dato atto che non sono state rilevate opposizioni, pone in votazione la proposta di "Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2020.", ottenendo il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 7,

favorevoli 7 ad alzata di mano.

Pone inoltre a votazione l'immediata esecutività, ottenendo il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 7,

favorevoli 7 ad alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 2020: Approvazione", che allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **Atteso che** non sono state rilevate opposizioni;

- **Visto** lo Statuto Comunale;

- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nei Comuni della Regione Siciliana;

- **Visto** l'esito della votazione in premessa riportata;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese ad alzata di mano ed accertata dal presidente con l'ausilio degli scrutatori.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di deliberazione allegata alla presente.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. **186** dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. **16** e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: Avv. Antonio Drogo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Fulvio Fontana

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Ins. Calogera Lodato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, commi 1 e **3,** l.r. **3** dicembre **1991,** n. **44)**

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è stata affissa dal 29/07/2020 per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online di questo Comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. **32** della Legge **1 8** giugno **2009,** n. **69** sul sito istituzionale del Comune.

Delia , lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

*** Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,**

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. **3** dicembre **1991,** n. **44** e ss.mm.ii., essendo stata pubblicata all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'alt. 11 della predetta legge:

è divenuta esecutiva il **giorno** _____

☒ avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fulvio Fontana

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Delia li, 29/07/2020

Il Funzionario incaricato